PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 155 DEL 26/09/2017

OGGETTO

APPROVAZIONE SCHEMA COMODATO D'USO TRA REGIONE EMILIA ROMAGNA, FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE DI REGGIO EMILIA E PROVINCIA PER L'ATTIVITA' DI CONDUZIONE DELL'INCUBATOIO DI ALLEVAMENTO DI PESCE SITO NEL COMUNE DI VILLAMINOZZO (RE) E ATTIVITA' DI RIPOPOLAMENTO

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 “Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne” ed in particolare l'art. 5 che dispone che le Province esercitano le funzioni loro conferite mediante l'adozione di Programmi ittici, i quali devono individuare, tra l'altro, “*gli interventi di salvaguardia e conservazione della fauna ittica, ivi compresi quelli di ripristino e mantenimento degli ecosistemi acquatici e l'entità dei ripopolamenti integrativi e le relative scelte tecniche”;*

Dato atto che:

- tali Programmi ittici prevedono il ripristino della fauna ittica autoctona ed in particolare il recupero delle popolazioni di trota fario di ceppo mediterraneo, che costituisce la specie più frequente e più pregiata dei corsi d’acqua della regione;
- l’attività di produzione di materiale embrionato e di avannotti da rimettere nei fiumi svolta localmente dà maggiore garanzia di qualità e di sicurezza sia dal punto di vista sanitario, sia qualitativo;
- le Province nell’attuazione di predetti Piani hanno ritenuto fondamentale l’apporto delle Associazioni piscatorie per le competenze possedute e l’esperienza maturata nelle attività di allevamento dei pesci e di ripopolamento dei corsi d’acqua;

Considerato che il ripopolamento dei fiumi continua a rappresentare un obiettivo strategico prioritario per la Regione in quanto presupposto fondamentale per il mantenimento degli ecosistemi naturali e della qualità dei corsi d’acqua ai fini della sostenibilità ambientale;

Richiamata:

- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, ed in particolare il Titolo II, Capo III (artt. da 36 a 43) che attribuisce alla competenza della Regione le materie agricoltura, protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura e tartufi, con esclusione di alcune attività definite nell’art. 40;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2230 del 28 dicembre 2015 recante “Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della Legge regionale n. 13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM). Decorrenza delle funzioni oggetto di riordino. Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città metropolitana” con la quale è stato tra l’altro disposto di fissare al 1° gennaio 2016 la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni riferite al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Richiamata in particolare la deliberazione di Giunta Regionale n. 489 del 10 aprile 2017 recante “L.R. 7 novembre 2012 n. 11. Avviso pubblico di manifestazione di interesse teso alla stipula di convenzione per la gestione integrata degli incubatoi a ciclo completo per la produzione di novellame da ripopolamento, ubicati nelle località Poggio Torriana (RN),

Lizzano in Belvedere (BO), Frassinoro (MO) e Villa Minozzo (RE)", con la quale si è disposto tra l'altro:

- di proseguire - nelle more di una valutazione complessiva in ordine alle modalità di esercizio sull'intero territorio regionale di alcune funzioni con particolare riferimento alle materie della caccia e della pesca nelle quali la Regione subentra ai sensi della L.R. n. 13/2015 - l'attività di conduzione di incubatoi di allevamento di pesce e ripopolamenti attraverso la stipula di appositi comodati d'uso con soggetti già individuati dalle Province in rapporti convenzionali, fino al 31.12.2019;

Considerato che la Regione Emilia-Romagna ha chiesto:

- alle Province la disponibilità in forma gratuita dei beni mobili ed immobili ove viene svolta l'attività riproduttiva;
- alle associazioni piscatorie convenzionate con le Province la disponibilità a proseguire l'attività di "conduzione degli incubatoi e di ripopolamento";

Atteso che non si è ancora concluso, nell'ambito del più ampio processo di riordino istituzionale, il percorso di individuazione dei beni che sulla base della legge regionale n. 13/2015 devono essere trasferiti dalle Province alla Regione, nonché delle modalità di disciplina degli stessi e di eventuale subentro nei contratti in essere;

Preso atto che nell'ambito della suddetta deliberazione n. 487/2017 è ricompreso l'incubatoio sito nel Comune di Villa Minozzo (RE), gestito attraverso una convenzione tra la Provincia di Reggio Emilia e "Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.)" - Comitato Provinciale di Reggio Emilia (contratto di comodato d'uso gratuito di validità decennale firmato dalle parti e regolarmente registrato - num. di repertorio 15316, prot.n. 2008/50793/1/2007 - il 19/11/2008);

Rilevato che ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 11/2012, la Regione, al fine di realizzare azioni volte al ripristino, alla conservazione e valorizzazione delle specie ittiche autoctone, alla difesa e recupero ambientale ai fini alieutici dei corpi idrici, nonché alla conoscenza della fauna ittica da parte dei giovani pescatori, promuovendo al contempo il riequilibrio faunistico-ambientale, può avvalersi delle associazioni piscatorie, affidando loro lo svolgimento di tali attività;

Dato atto che la citata legge regionale n. 34/2002 costituisce la disciplina di riferimento di applicazione in ambito regionale della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" e che F.I.P.S.A.S. è iscritta al registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi della medesima Legge n. 383/2000, al n. 172;

Rilevato che, secondo quanto espressamente previsto dallo Statuto di F.I.P.S.A.S., fra gli organi territoriali della Federazione sono ricompresi i Comitati provinciali;

Richiamata la deliberazione del Presidente della F.I.P.S.A.S. del 17 febbraio 2015, sottoposta a ratifica del Consiglio Federale, con la quale viene istituito il Comitato provinciale di Reggio Emilia;

Ritenuto, in forza di quanto previsto al richiamato comma 3 dell'art. 7 della legge n. 383/2000, che il Comitato Provinciale di Reggio Emilia della Federazione Italiana Pesca

Sportiva e Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.), organo territoriale della Federazione, possa rientrare nel novero delle associazioni di promozione sociale;

Preso atto della disponibilità della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.) - Comitato Provinciale di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, viale Regina Elena n. 16, C.F. 05267300589, a proseguire la gestione del suddetto incubatoio e l'attività di ripopolamento;

Ritenuto necessario rendere disponibili per la Regione, in uso gratuito, i beni mobili ed immobili su cui si svolgono le attività di incubatoio in località Minozzo, Reggio Emilia, al fine di dare continuità all'attività di produzione delle trotelle, in quanto la Provincia non è più titolare di funzioni in materia e non dispone di risorse finanziarie stanziate allo scopo;

Ritenuto che la concessione in uso gratuito dell'immobile sia possibile, in quanto disposto a favore di ente pubblico, che si accolla l'attività di manutenzione ordinaria fino al 31.12.2019;

Ritenuto, nel caso si debba procedere ad approvare nuovi accordi per i successivi anni, che sia necessario prevedere anche la manutenzione straordinaria in capo alla Regione;

Rilevato che il descritto allungamento dei tempi e la necessità di coprire il ciclo biologico di riproduzione e di conservazione degli esemplari riproduttori delle uova comportano la necessità di prevedere una nuova scadenza delle attività di gestione della suddetta struttura e di ripopolamento fissando il termine al 31.12.2019;

Ritenuto pertanto opportuno, in attuazione di quanto sopra esposto, regolare i rapporti tra le parti per mezzo di un'apposita convenzione, il cui schema è allegato quale parte integrante al presente atto;

Considerato che l'importo complessivo delle risorse finanziarie da riconoscere al suddetto Comitato è interamente a carico della Regione;

Dato atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si procederà a dare attuazione al presente decreto;

Visti i pareri favorevolmente espressi dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia e dal Dirigente del Servizio Bilancio, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

D E C R E T A

1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, la convenzione di cui allo schema allegato quale parte integrante e sostanziale, dando atto che alla sua sottoscrizione provvederà il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia;

2. di dare atto che la convenzione di cui al punto 1) avrà efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione fino al 31.12.2019.

ALLEGATI:

- schema convenzione;
- parere di regolarità tecnica;
- parere di regolarità contabile.

Reggio Emilia, lì 26/09/2017

IL PRESIDENTE
F.to MANGHI GIAMMARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....
Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....